Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
27 APR 2015
Registro Ordinanze n° 15

OGGETTO: Lotta ai vettori al fine di tutelare l'ambiente e l'igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione.

IL SINDACO

PREMESSO che, negli ultimi anni, fattori correlati ai cambiamenti climatici ed alla globalizzazione, che hanno portato all'aumento di viaggi a scopo turistico e professionale o di scambi commerciali verso molte zone del mondo, hanno causato l'importazione e la riproduzione nel territorio di nuove specie di vettori provenienti da altri paesi (tra cui Aedes albopictus e Aedes koreicus).

CHE, parallelamente, si sta verificando anche un ampliamento dell'area di distribuzione di artropodi indigeni (in particolare flebotomi, zecche e zanzare), vettori di malattie endemiche nel nostro paese.

PRESO ATTO che in Italia ed in Europa si sta assistendo, nell'ultimo decennio, all'aumento di segnalazioni di casi importati ed autoctoni di alcune arbovirosi molto diffuse nel mondo tra cui la Dengue, la febbre Chikungunya e la malattia da virus West Nile.

CHE dal 2008, su un vasto territorio del Nord-Est d'Italia sono stati identificati casi di malattia neuroinvasiva da WestNile virus (WNND) in animali e sono stati segnalati i primi casi umani in Emilia Romagna e Veneto.

CONSIDERATO l'avvicinarsi della stagione calda e le indicazioni regionali per l'organizzazione e la gestione delle attività di disinfestazione da zanzare.

CHE per contenere l'infestazione occorre provvedere ad una campagna di prevenzione su tutto il territorio comunale, atta all'eradicazione della zanzara tigre e di eventuali nuove altre specie di vettori.

CONSIDERATO anche il notevole disagio prodotto da una massiva infestazione di zanzara tigre, le cui femmine risultano particolarmente aggressive nei riguardi dell'uomo e degli animali, con spiccata attività nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto.

RILEVATO che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori, anche di piccole dimensioni, ove è presente acqua stagnante e che le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli e se sommerse dall'acqua, danno origine allo sviluppo di larve, generalmente nel periodo da aprile ad ottobre;

DATO ATTO che per il periodo aprile-novembre 2015, come già da numerosi anni, l'Amministrazione Comunale ha già provveduto, con specifico appalto, ad incaricare una ditta per l'effettuazione nelle aree pubbliche degli opportuni trattamenti antilarvali ed adulticidi contro i culicidi ma che tale attività appare attualmente insufficiente per contenere il fenomeno in quanto, dall'esperienza acquisita fino ad oggi, qualsiasi intervento che si voglia programmare risulta poco efficace se limitato alle sole aree pubbliche.

EVIDENZIATO dai risultati del monitoraggio sull'efficacia degli interventi effettuati dall'amministrazione comunale nelle stagioni scorse che è necessario adottare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale, comprese quindi le aree private, coinvolgendo attivamente tutta la popolazione residente.

VERIFICATA la necessità di impartire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre.

RITENUTO pertanto di dover intervenire direttamente con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la proliferazione e diffusione dei vettori, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Dengue, Chikungunya, Malattia da virus West-Nile o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune debba potenziare i trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali intervenendo direttamente anche nelle aree private, provvedendo se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti, ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti ai proprietari/gestori/responsabili delle aree private coinvolte, specificatamente individuati;

VISTA la Circolare 30 giugno 2014 , n. 17674: "Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento a Chikungunya, Dengue, Zika virus e West Nile Disease 2014

VISTO il "Piano di sorveglianza entomologica delle malattie trasmesse da vettori anno 2014" della Direzione attuazione programmazione sanitaria, settore promozione e sviluppo igiene e sanità pubblica della Regione Veneto;

VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica, prot. n 29465 del 13/04/2015, avente per oggetto: "Interventi di disinfestazione e derattizzazione Zanzara tigre. West Nile Disease e Chikungunya. Proposta Ordinanza Sindacale".

VISTI gli art. 7 bis, comma 1bis e l'art. 50, comma 5° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali "

ORDINA

a tutta la cittadinanza:

- non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza d'acqua e, ove possibile, lavarlo o capovolgerlo (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi);
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);

a tutti i condomini ed ai proprietari/gestori di edifici:

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida, già dal mese di aprile fino al mese di ottobre, ogni 20 giorni circa, registrando i trattamenti in apposito registro e conservando le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- provvedere al taglio periodico dell'erba e controllare lo sviluppo della vegetazione nelle aree verdi;
- tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- effettuare due cicli di trattamenti adulticida contro le zanzare svernanti, ognuno distinto in due fasi da eseguire a distanza di 20 giorni., uno nel periodo invernale tra ottobre/novembre, l'altro nel periodo primaverile tra marzo e aprile, nei locali caldaia, solai, vani ascensore, camere di ispezione della rete fognaria, vespai, cantine e ambienti similari, eseguibili, in rapporto ai volumi degli ambienti, attraverso l'utilizzo di comuni bombolette insetticide spray e/o avvalendosi di ditte di disinfestazione autorizzate;

ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti;

ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante,
- procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi;

ai responsabili dei cantieri:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di aprile al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività,
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi bacinelle ecc.),
- avere cura nell'evitare la formazione e provvedere all'eliminazione di tutti i ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura;

all'interno dei cimiteri,

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;.
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

AVVERTE

la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi.

La mancata osservanza alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DISPONE

che in presenza di casi sospetti od accertati di Dengue, Chikungunya, Malattia di West Nile o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune effettui direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali sia in aree pubbliche che private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti, ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso in cui l'attività debba esser svolta dal Comune in via sostitutoria.

DISPONE altresì

che il presente provvedimento abbia efficacia temporale nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Comunale ed il 31 ottobre 2015;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Regionale ai sensi del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104: "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica;

DEMANDA

Al Settore di Polizia Municipale la verifica del rispetto di quanto stabilito con il presente provvedimento.

IL SINDACO
(dr. Massimo Bitonci)

COMUNE DI PADOVA